



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN  
RELIGIONI STORIE CULTURE (LM-64)**

Sede di Bologna

## INDICE

---

[Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso](#)

[Art. 2 Piani di studio individuali](#)

[Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche](#)

[Art. 4 Frequenza e propedeuticità](#)

[Art. 5 Percorso flessibile](#)

[Art. 6 Prove di verifica delle attività formative](#)

[Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente](#)

[Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe](#)

[Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere](#)

[Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie](#)

[Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo](#)

[Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale](#)

[Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati](#)

## Corso di Laurea Magistrale in Religioni Storie Culture (LM-64)

### Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Religioni Storie Culture occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, essere in possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

### Requisiti curriculari

1) Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:

- ex D.M. 270:  
L-5; L-42.
- ex. D.M. 509/99:  
29, 38.
- Previgente ordinamento quadriennale:  
Filosofia, Storia.

Oppure:

2) Possedere un titolo di Laurea ai sensi D.M. 270/04, del D.M. 509/99, della Legge 508/99 di classe diversa da quelle indicate al nr. 1, oppure possedere un titolo di Laurea di ordinamenti previgenti diverso da quelli indicati al nr. 1 o un titolo di studio equivalente anche conseguito all'estero (tenendo conto, se necessario, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa sede del 13 febbraio 2019 sul riconoscimento dei titoli ecclesiastici – recepito nel D.P.R. del 27 maggio 2019, n 63 –, conseguenza della decisione di entrambi gli Stati alla convenzione di Lisbona e al processo di Bologna) ed avere acquisito:

almeno 60 cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M-STO/01; M-STO/02; M-STO/03; M-STO/04; M-STO/05; M-STO/06; M-STO/07; M-STO/08;  
MSTO/09;  
L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/05; L-FIL-LET/06; L-FIL-LET/07; L-FIL-LET/08;  
L-FIL-LET/09; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/14;  
L-OR/01; L-OR/02; L-OR/03; L-OR/04; L-OR/05; L-OR/06; L-OR/07; L-OR/08; L-OR/09; LOR/  
10; L-OR/11; L-OR/12; L-OR/13; L-OR/14; L-OR/15; L-OR/16; L-OR/17; L-OR/18; LOR/ 19; L-  
OR/20; L-OR/21; L-OR/22; L-OR/23;  
M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07; M-FIL/08;  
M-DEA/01; SPS/01; SPS/02; SPS/03; SPS/04; SPS/05; SPS/07; SPS/08; M-GGR/01; M-PSI/01;  
L-ANT/02; L-ANT/03; L-ANT/07; L-ANT/08;  
IUS-11; IUS-21; L-ART-01; L-ART/02; L-LIN/16; L-LIN/06; L-LIN/21; L-LIN/18; M-PED/01;  
MPED/ 02.

Se il candidato è in possesso di un titolo di studio estero o di una laurea del previgente ordinamento, la Commissione procede alla valutazione e verifica il possesso delle conoscenze e delle competenze sulla base della carriera pregressa. Tale valutazione potrà avvenire anche attraverso un colloquio di approfondimento.

### **Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione**

L'ammissione al Corso di Laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica della personale preparazione che si ritiene assolta se il laureato ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 90/110.

I/le laureati/e che abbiano conseguito un voto di laurea inferiore a 90/110 non possono accedere al Corso di Studio, anche se in possesso dei requisiti curriculari.

Per i candidati/e che non abbiano ancora conseguito il titolo, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avviene secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicate nell'avviso di ammissione. L'ammissione potrà avvenire considerando anche la media ponderata dei voti del percorso formativo precedente ottenuta dal candidato. Per i candidati che non abbiano ancora ottenuto un voto di laurea al momento della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, il requisito del voto di laurea si ritiene assolto se la media ponderata dei voti è uguale o superiore a 24,5.

Per i/le candidati/e in possesso di un titolo di studio estero e riconosciuto idoneo, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avviene secondo le specifiche modalità descritte in dettaglio nell'avviso di ammissione che verrà pubblicato sul sito del Corso di Studio. Tale verifica potrà avvenire anche attraverso un colloquio di approfondimento. L'eventuale colloquio di approfondimento verterà sugli ambiti di conoscenze necessari per accedere alla Laurea Magistrale con particolare riferimento alle conoscenze e competenze di base relative alle religioni approfondite nel CdS riguardanti il loro intero arco cronologico, i vari contesti culturali, dottrinali e geografici e le molteplici espressioni in cui esse si sviluppano. Ulteriori specifiche rispetto al colloquio saranno descritte nell'avviso di ammissione che verrà pubblicato sul sito del CdS.

### **Verifica delle conoscenze linguistiche**

Verrà, altresì, verificato il possesso di adeguate competenze linguistiche in una lingua europea (francese, inglese, spagnolo, tedesco) di livello almeno B1 secondo le modalità descritte in dettaglio nell'avviso di ammissione che verrà pubblicato sul sito del Corso di Studio.

## **Art. 2 Piani di studio individuali**

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

## **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

#### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 5 Percorso flessibile**

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

#### **Art. 6 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea**

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla tesi di laurea o per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

#### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

- **Caratteristiche della Prova finale**

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo/a studente/ssa su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un/a relatore/relatrice.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

### ***Indicazioni generali***

La prova finale consiste in una ricerca originale presentata in un elaborato scritto che, tenendo conto del numero di crediti assegnato alla prova medesima (18 CFU), deve avere una lunghezza di almeno 100 cartelle di 2000 battute ciascuna a cui aggiungere bibliografia e appendici. In alternativa lo studente/la studentessa può optare per una tesi da 12 CFU abbinati a un'attività di tirocinio di 6 CFU. In tal caso la lunghezza della tesi sarà di almeno 80 cartelle di 2000 battute ciascuna. L'elaborato viene discusso pubblicamente e giudicato da una commissione nominata e composta secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo. La domanda di ammissione alla prova finale deve essere presentata online secondo le modalità e i tempi stabiliti dal calendario accademico. La Commissione in via preliminare dovrà deliberare sull'ammissibilità del/la candidato/a alla prova finale.

La prova finale della laurea magistrale viene preferibilmente assegnata in una disciplina indicata dallo studente/ssa; tale disciplina deve di norma essere presente nel suo piano di studio e in ogni caso l'argomento della tesi deve essere coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. I casi eccezionali, fra cui l'eventuale stesura dell'elaborato in una lingua straniera, devono essere sottoposti alla valutazione del Consiglio di Corso di Studio. Il relatore/la relatrice della prova finale è il/la responsabile didattico/a della disciplina. Il relatore/la relatrice deve essere affiancato da un correlatore/una correlatrice.

Nella prova finale lo studente/ssa deve mostrare di avere raggiunto un grado elevato di autonomia di giudizio e di capacità critica, oltre che buone competenze di comunicazione sia orale che scritta. Attraverso il lavoro di tesi il laureato/a acquisisce la capacità di individuare correttamente l'oggetto di ricerca; di inquadrare tale oggetto nell'ambito dello stato dell'arte; di individuare e reperire le relative fonti, utilizzandole criticamente nel quadro di un'adeguata cornice teorico-metodologica; di esporre i risultati delle sue ricerche in un'adeguata forma scritta e orale, documentando in modo accurato e completo le informazioni su cui basa le proprie conclusioni e dando conto delle metodologie e degli strumenti di indagine utilizzate.

### ***Punteggio attribuibile per la definizione del voto di laurea e criteri della tesi di laurea***

La votazione finale sarà espressa in centodecimali. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. In caso di votazione massima (110/110) e di tesi eccellenti, la Commissione può concedere la lode su decisione unanime.

La votazione finale è assegnata dalla Commissione sulla base del curriculum dello/a studente/ssa e del punteggio attribuito dalla Commissione stessa alla prova finale.

Punteggio attribuibile per la definizione del voto di laurea modificato secondo la seguente gradazione e accompagnato dalla indicazione di valore:

- 4 (eccellente)\*
- 3 (ottimo)
- 2 (buono)
- 1 (discreto)
- 0 (sufficiente)

\*attribuibili nei casi di notevole originalità (brevemente argomentata dal relatore) e di esposizione brillante del lavoro.

Per quanto riguarda la lode, il Consiglio decide che l'attribuzione resti a discrezione della commissione di laurea.

Dello svolgimento della prova finale la Commissione redige apposito verbale.

### ***Tempi minimi per la richiesta della tesi***

Si stabilisce che il lavoro di tesi sia concordato con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza della presentazione della domanda di laurea (solitamente 15 settembre, 15 gennaio e 15 maggio). Per i soli insegnamenti che si tengono nel IV periodo (cioè ultimo periodo del secondo semestre) è prevista la possibilità di concordare con un anticipo di 4 mesi anziché sei.

Si invitano comunque tutti i docenti a incoraggiare gli studenti a concordare l'argomento e a pianificare lo svolgimento del lavoro con largo anticipo, preferibilmente dall'inizio del secondo anno.

### **Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

[www.unibo.it](http://www.unibo.it)